



# CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI

**Comparto Scuola**



**Sant'Egidio del Monte Albino (SA), 5 settembre 2022  
ISTITUTO COMPRENSIVO «E. DE FILIPPO»**

**INDICE DEL CORSO**

**Presentazione del corso**

**Formazione generale**

**Formazione specifica**

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

L'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la **durata**, i **contenuti minimi**, le **modalità** della formazione ed aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

### INFORMAZIONE AI LAVORATORI

Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'**INFORMAZIONE** adeguata. Tale Informazione viene svolta secondo quanto indicato dall'art. 36 del D. Lgs. n°81/2008 e non deve essere confusa con la **FORMAZIONE** (art. 37) prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 21 dicembre 2011.

## ALTRE DEFINIZIONI



**INFORMAZIONE:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

**FORMAZIONE:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

**ADDESTRAMENTO:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

## FORMAZIONE DEI LAVORATORI




Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; **FORMAZIONE GENERALE**
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. **FORMAZIONE SPECIFICA**

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

## LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

**Il percorso formativo della formazione generale**



**ARTICOLAZIONE DEL CORSO**

Complessive 4 ore più verifica finale

**Assenze**  
Sono ammesse al massimo il 10% del monte ore complessivo

ARGOMENTI CORSO	ore
<input type="checkbox"/> Concetti di rischio	4
<input type="checkbox"/> Danno	
<input type="checkbox"/> Prevenzione	
<input type="checkbox"/> Protezione	
<input type="checkbox"/> Organizzazione della prevenzione in azienda	
<input type="checkbox"/> Diritti , doveri e sanzioni per i vari soggetti coinvolti	
<input type="checkbox"/> Organi di vigilanza, controllo e assistenza	

**TEST FINALE**


Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Durata minima in base alla classificazione dei settori di cui all'allegato 2 dell'Accordo (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007)

4 ore per i settori della classe di rischio basso;

8 ore per i settori della classe di rischio medio;

12 ore per i settori della classe di rischio alto.





Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

**Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all'allegato I:**

- 4 ore di Formazione generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso – Totale 8 ore**
- 4 ore di Formazione generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso – Totale 12 ore**
- 4 ore di Formazione generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso – Totale 16 ore**

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

### **Contenuti della Formazione Specifica:**

Rischi infortuni; Meccanici generali; Elettrici generali; Macchine; Attrezzature; Cadute dall'alto; Rischi da esplosione; Rischi chimici; Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri; Etichettatura; Rischi cancerogeni; Rischi biologici; Rischi fisici; Rumore; Vibrazioni; Radiazioni Microclima e illuminazione; Videoterminali; DPI ; Organizzazione del lavoro; Ambienti di lavoro; Stress lavoro-correlato; Movimentazione manuale dei carichi; Movimentazione merci; Segnaletica; Emergenze; Le procedure di sicurezza; Procedure esodo e incendi; Procedure organizzative per il primo soccorso; Incidenti e infortuni mancanti; Altri rischi.

## LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO



Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il **D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81** – *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°101 del 30 aprile 2008 - S. O. n°108), che riordina e riforma le norme vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pur se denominato da più parti *“Testo Unico”* il nuovo decreto non è però il *“Codice della sicurezza”*. Infatti, la sua finalità è sì il *riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro*, ottenuto mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, ma restano in vigore anche altre disposizioni legislative alle quali si è tenuti ad uniformarsi.



## Struttura del T.U.



Il decreto è costituito da **306 articoli** suddivisi in **13 titoli**:

- I. Principi generali;
- II. Luoghi di lavoro;
- III. Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- IV. Cantieri temporanei o mobili;
- V. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- VI. Movimentazione manuale dei carichi;
- VII. Attrezzature munite di videoterminali;
- VIII. Agenti fisici;
- IX. Sostanze pericolose;
- X. Esposizione ad agenti biologici;
- XI. Protezione da atmosfere esplosive;
- XII. Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale;
- XIII. Norme transitorie e finali;

## Struttura del T.U.



e da **51 allegati**:

- I. Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale;
- II. Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (art. 34);
- III. A Cartella sanitaria e di rischio;
- III. B Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- IV. Requisiti dei luoghi di lavoro;
- V. Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione;
- VI. Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro;
- VII. Verifiche di attrezzature;
- VIII. Dispositivi di protezione individuale;
- IX. Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici;
- X. Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a);
- XI. Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- XII. Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99;

## Struttura del T.U.



- XIII. Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere;
- XIV. Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- XV. Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
- XVI. Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
- XVII. Idoneità tecnico professionale;
- XVIII. Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali;
- XIX. Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi;
- XX. A. Costruzione e impiego di scale portatili;  
B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi);
- XXI. Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota;
- XXII. Contenuti minimi del Pi.M.U.S.;
- XXIII. Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre;

## Struttura del T.U.



- XXIV. Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- XXV. Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
- XXVI. Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni;
- XXVII. Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio;
- XXVIII. Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione;
- XXIX. Prescrizioni per i segnali luminosi;
- XXX. Prescrizioni per i segnali acustici;
- XXXI. Prescrizioni per la comunicazione verbale;
- XXXII. Prescrizioni per i segnali gestuali;
- XXXIII. Movimentazione manuale dei carichi;
- XXXIV. Videoterminali;
- XXXV. Agenti fisici;
- XXXVI. Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici;
- XXXVII. Parte I – Radiazioni ottiche non coerenti  
Parte II – Radiazioni laser

## Struttura del T.U.



- XXXVIII. Sostanze pericolose - Valori limite di esposizione professionale
- XXXIX. Sostanze pericolose - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria;
- XL. Sostanze pericolose – Divieti;
- XLI. Sostanze pericolose - Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti;
- XLII. Sostanze pericolose - Elenco di sostanze, preparati e processi;
- XLIII. Sostanze pericolose - Valori limite di esposizione professionale;
- XLIV. Agenti biologici - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici;
- XLV. Agenti biologici - Segnale di rischio biologico;
- XLVI. Agenti biologici - Elenco degli agenti biologici classificati;
- XLVII. Agenti biologici - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento;
- XLVIII. Agenti biologici - Specifiche per processi industriali;
- XLIX. Atmosfere esplosive - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
  - L. A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive;
  - B. Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione.
- LI. Atmosfere esplosive - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.



## Campo di applicazione



Il c.d. “TESTO UNICO” si applica

- ☐ a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, quindi anche nei riguardi degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado

### LA SCUOLA È UN LUOGO DI LAVORO

- ☐ a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati

## Responsabilità



il “TESTO UNICO” definisce le  
**RESPONSABILITÀ DEI DIVERSI SOGGETTI  
PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA**

**ENTI PROPRIETARI**

**DIRIGENTI SCOLASTICI**

**PERSONALE DOCENTE E NON**

## Responsabilità ENTI PROPRIETARI

Compete agli **ENTI PROPRIETARI**:

ENTI LOCALI (Comuni e Province) così come  
regolato dalla L. 11.01.1996 n°23 e ai  
SOGGETTI PRIVATI

- ❖ la messa a norma degli edifici scolastici
- ❖ l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria

## Responsabilità ENTI PROPRIETARI

Costituiscono dunque, precisi obblighi di legge per gli enti proprietari non solo gli interventi strutturali e gli adeguamenti degli impianti elettrici, termici, etc., ma anche la **fornitura delle varie certificazioni di idoneità, agibilità e conformità.**

## Responsabilità DIRIGENTI SCOLASTICI



Al **dirigente scolastico** competono tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. di **tipo gestionale**

Il dirigente scolastico è a tutti gli effetti il “DATORE DI LAVORO” così come individuato dal D.M. Istruzione 21 giugno 1996 n°292

# Responsabilità DIRIGENTI SCOLASTICI



Dirigente scolastico: titolare di funzioni di carattere amministrativo.

- Obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sulla attività degli operatori scolastici e di custodia.
- Non può essere considerato come un precettore (Cass., sez III, 10-06-1994, n. 5663) ma un organo di tipo amministrativo.
- Obbligo di garantire la sicurezza della scuola e la disciplina tra gli alunni.

## Responsabilità DIRIGENTI SCOLASTICI



- Ad esempio responsabilità ex art. 2043 cc: mancata organizzazione della vigilanza nei cambi di turno tra i professori, per garantire la continuità della vigilanza nelle classi (Tribunale Catania 15-11-1990).
- Ad esempio responsabilità ex art. 2051 cc (danni causati da cose in custodia): il Dirigente è considerato il custode delle attrezzature scolastiche
- Esempio degli scivoli o di altre attrezzature pericolose: non basta dire ai docenti “non utilizzatele” senza metterle in sicurezza (Cass. n° 9047/1995)

## Misure generali di tutela



- a) Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;



## Misure generali di tutela



- e) riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;

## Misure generali di tutela



- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) informazione e formazione adeguate per i RLS;
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei RLS;

## Misure generali di tutela



- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

## INDICE DEL CORSO


### **Presentazione del corso**

### **Formazione generale**

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione  
Organizzazione della prevenzione in azienda  
Diritti e doveri e sanzioni per i vari soggetti  
Organi di vigilanza, controllo e assistenza

### **Formazione specifica**

Concetti di danno, pericolo, prevenzione ....



## PERICOLO

### **PERICOLO:**

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni



**PERICOLO  $\neq$  RISCHIO**

**PERICOLO  $\equiv$  FATTORE DI RISCHIO**

## PERICOLO: Definizioni nelle norme

- ✓ Causa o origine di un danno o di una perdita potenziali. (UNI 11230 – Gestione del rischio)
- ✓ Potenziale sorgente di danno (UNI EN ISO 12100-1)
- ✓ Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) avente la potenzialità di causare danni. (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro)
- ✓ Fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di intossicazione, ....(Norma Uni EN 292 parte I/1991 - ritirata)
- ✓ Fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà, all'ambiente di lavoro, all'ambiente circostante o una combinazione di questi. (OHSAS 18001, 3.4)

## RISCHIO

### RISCHIO:

Probabilità di raggiungimento del livello di potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione



Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno

$$R = f (p,M) = p \times M$$



## RISCHIO: Definizioni nelle norme

- ✓ Insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi. (UNI 11230 – Gestione del rischio)
- ✓ Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno. (UNI EN ISO 12100-1)
- ✓ Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno. (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro)
- ✓ Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento pericoloso. (OHSAS 18001, 3.4)

# INCIDENTE

Qualsiasi evento casuale, inaspettato e indesiderato, che può degradare una situazione, in particolare provocare un danno




Fig. 1

Fonte: [Punto Sicuro](#)

## DANNO: Definizioni nelle norme

- ✓ Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell'evento (UNI 11230 – Gestione del rischio)
- ✓ Lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO 12100-1)
- ✓ Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo.
- ✓ La magnitudo delle conseguenze  $M$  può essere espressa come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di danno ad essi provocato.

# Piramide di Heinrich




Fig. 2

## NEAR MISS O QUASI INFORTUNIO

Si definisce **near miss o quasi infortunio** qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio.



©2016 Creative Safety Supply

## NEAR MISS O QUASI INFORTUNIO



«A un evento indesiderato nel quale non si verificano lesioni o invalidità o vittime, ci si può riferire anche con il nome di **near miss**» (OHSAS 18001:2007)

## NEAR MISS O QUASI INFORTUNIO



### Esplicitiamo meglio con un esempio:

Se un lavoratore si rende conto che un altro lavoratore, che sta lavorando in altezza, ha lasciato un attrezzo su di un piano senza alcuna protezione per la caduta dello stesso, potrà segnalare la situazione come potenziale rischio .....

Art. 20 co. 2 lett. e):

Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), **nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza**, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

## NEAR MISS O QUASI INFORTUNIO



..... ma se quello attrezzo cade e «per volontà divina» non colpisce nessuno, questo diventa un evento che poteva avere conseguenze anche letali e pertanto assume la connotazione di «**NEAR MISS**»






## VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione  
Rischi

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza



## VALUTAZIONE DEI RISCHI



Tutti i **RISCHI** per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età ed alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

# Criterio per la Valutazione dei Rischi



DOTT. GEOL. D'ANTUONO GIACOMO

P				
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
x	1	2	3	4

## Scala a Quattro Livelli

LIVELLO	MAGNITUDO [M]	PROBABILITÀ [P]
1	Lieve	Improbabile
2	Medio	Poco probabile
3	Grave	Probabile
4	Gravissimo	Altamente Probabile

## Scala delle Priorità

$R > 12$	rischio alto	azioni correttive indilazionabili;
$9 < R < 12$	rischio medio-alto	azioni correttive necessarie da programmare a breve termine;
$4 < R < 8$	rischio medio	azioni correttive e/o migliorative da programmare a medio termine;
$1 < R < 3$	rischio lieve	azioni migliorabili da valutare in fase di programmazione a lungo termine.

## Criterio per la Valutazione dei Rischi

### PROBABILITÀ

VALORE	LIVELLO	CRITERI
4	altamente probabile	1. esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori 2. si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili 3. il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda
3	probabile	4. la mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto 5. è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno 6. il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
2	poco probabile	7. la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi 8. sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 9. il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1	improbabile	10. la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti 11. non sono noti episodi già verificatisi 12. il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

# Criterio per la Valutazione dei Rischi

MAGNITUDO

VALORE	LIVELLO	CRITERI
4	gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale</li> <li><input type="checkbox"/> esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti</li> </ul>
3	grave	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale</li> <li><input type="checkbox"/> esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti</li> </ul>
2	medio	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile</li> <li><input type="checkbox"/> esposizione cronica con effetti reversibili</li> </ul>
1	lieve	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile</li> <li><input type="checkbox"/> esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili</li> </ul>

# Criterio per la Valutazione dei Rischi



Matrice Entità del Rischio

P					
4	RISCHIO MEDIO		RISCHIO ALTO		
3	RISCHIO MEDIO		RISCHIO ALTO		
2	RISCHIO BASSO		RISCHIO MEDIO-ALTO		
1	RISCHIO BASSO		RISCHIO MEDIO-ALTO		
x	1	2	3	4	D



## PREVENZIONE



Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come:

- l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;
- la progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
- l'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);
- l'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.

# PROTEZIONE



Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.





## Misure di prevenzione e protezione



Le **misure di prevenzione** agiscono sulla probabilità che si possa verificare un incidente, riducendola, indipendentemente dall'entità del danno.

Le **misure di protezione** sono invece quelle che intervengono per diminuire l'entità del danno (magnitudo) nel momento in cui si verifica l'incidente.

Le misure di prevenzione e di protezione **non sono alternative** ma costituiscono insieme un'azione integrata di riduzione del rischio.

## Misure di prevenzione



Le misure di prevenzione possono essere:

**TECNICHE** intervengono sul pericolo, ad esempio: locale, attrezzatura, impianto, .....

**ORGANIZZATIVE** riducono il rischio modificando l'organizzazione del lavoro, ad esempio: riduzione dei tempi di esposizione, riduzione degli esposti, .....

**PROCEDURALI** agiscono sul modo di lavorare ad esempio: metodo di lavoro di una attrezzatura, formazione, programma di manutenzione, .....

## Misure di protezione




Le misure di protezione proteggono il lavoratore dal rischio residuo.

**MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVE** ad esempio: una cabina insonorizzata a protezione dal rischio rumore, .....

**MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALI** queste devono essere messe in atto quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti dalle Misure di Prevenzione, ad esempio: i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) quali guanti, cuffie , inserti auricolari, maschere a protezione delle vie respiratorie, .....

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

DOTT. GEOL. D'ANTUONO GIACOMO



## **Soggetti coinvolti in materia di sicurezza**

**DATORE DI LAVORO**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**

**ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)**

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

**MEDICO COMPETENTE se necessario**

**ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO**

**LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI**

**PROGETTISTI**

**FABBRICANTI/FORNITORI**

**INSTALLATORI**

## **Soggetti coinvolti in materia di sicurezza**

### **DATORE DI LAVORO**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**

**ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)**

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

**MEDICO COMPETENTE se necessario**

**ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO**

**LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI**

**PROGETTISTI**

**FABBRICANTI/FORNITORI**

**INSTALLATORI**

## DATORE DI LAVORO: Definizione



**DATORE DI LAVORO:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 co.2 del D.Lgs. n°165/01, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

## DATORE DI LAVORO: Obblighi non delegabili

Il datore di lavoro **NON PUÒ DELEGARE** le seguenti attività:

- ❑ la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 del D.Lgs. n°81/08;
- ❑ la designazione del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**;





## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



Il datore di lavoro e i dirigenti secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;



## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili




- ❑ designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;



## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- ❑ nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ❑ fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;



## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili

- ❑ prendere le misure appropriate affinché **soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ❑ richiedere l'osservanza da parte dei **singoli lavoratori delle norme vigenti**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;



## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- ❑ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico ;



- ❑ nei casi di sorveglianza sanitaria, **comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;**

## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- ❑ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e **dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;**



## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- **informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;



## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;**
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;**





## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- ❑ **consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;**



## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- **consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, **copia del documento di valutazione dei rischi**, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni.

**Il documento è consultato esclusivamente in azienda;**



## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- ❑ elaborare il documento valutazione dei rischi da **interferenza**, anche su supporto informatico, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, **consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.**

**Il documento è consultato esclusivamente in azienda;**



## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;



## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili

- comunicare in via telematica all'INAIL** nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, **entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;**



## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n°1124;

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Mod. 4 bis - Pres.

**DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO**  
(art. 53, d.p.r. 30/06/1965 n. 1124 - art. 18, comma 1, lettera c, d.lgs. 08/04/2008 n. 81)

INAIL

Numero di Ambito

Allo Sede INAIL

Data di spedizione (GG/MM/AAAA)

NOVITA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO  
(Da compilare a cura dell'Ufficio Infortuni del Nucleo di Pubblica Sicurezza)

Si ripresenta che è obbligo di legge

## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- ❑ **consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:**
  - preventivamente e tempestivamente in ordine alla VdR, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  - sulla designazione del RSPP, API, APS e MDC;
  - in merito all'organizzazione della formazione



## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- ❑ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. **Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;**





**DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili**



- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, **munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;**

<b>IMPRESA</b>	<i>Rossi Srl</i>	
Datore di lavoro	<i>Mario Rossi</i>	
Sede	<i>Milano via Po, 10</i>	
INPS	<i>492100453621</i>	
INAIL	<i>45824169</i>	
Cassa Edile	<i>1212 Prov. MI</i>	
<b>LAVORATORE</b>		
Cognome e nome	<i>Blanchi Carlo</i>	
Nato il	<i>07/07/1980</i>	
Matricola	<i>3366</i>	
<i>Tessera di riconoscimento conforme all'art. 36 bis Legge 248/06</i>		

## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- ❑ nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la **riunione periodica**;



## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- ❑ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- ❑ comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, **in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

## DATORE DI LAVORO: Obblighi delegabili



- ❑ **vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.**



DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N°81 – ART. 18 co.3

**La sicurezza dei locali assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative**

**Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.**

**In tale caso gli obblighi previsti, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.**

**Obblighi connessi ai contratti d'appalto  
o d'opera o di somministrazione**



Il datore di lavoro, **in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda**, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:



Obblighi connessi ai contratti d'appalto  
o d'opera o di somministrazione



- ❑ verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'art.6 co.8 lett.g), **l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi** in relazione ai lavori , ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

  - acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;
  - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n°445/2000;

Obblighi connessi ai contratti d'appalto  
o d'opera o di somministrazione



- ❑ fornisce agli stessi soggetti dettagliate **informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate** in relazione alla propria attività.





Obblighi connessi ai contratti d'appalto  
o d'opera o di somministrazione



i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- ❑ **cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione** dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- ❑ **coordinano gli interventi di protezione e prevenzione** dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



Obblighi connessi ai contratti d'appalto  
o d'opera o di somministrazione



Il datore di lavoro committente **promuove la cooperazione e il coordinamento**,

- ✓ elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- ✓ individuando, **limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali**, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, **un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro.**

Obblighi connessi ai contratti d'appalto  
o d'opera o di somministrazione



In caso di redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (**DUVRI**) esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.



**Obblighi connessi ai contratti d'appalto  
o d'opera o di somministrazione**



A tali dati accedono:

- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**Dell'individuazione dell'incaricato per sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento, o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.**

**Obblighi connessi ai contratti d'appalto  
o d'opera o di somministrazione**



Le disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nell'ambito di applicazione del codice di cui D.Lgs. n°163/2006 (ora D.Lgs. n°50/2016), tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto

Obblighi connessi ai contratti d'appalto  
o d'opera o di somministrazione



Fermo restando gli obblighi di verifica dell'ITP e di collaborazione e cooperazione, l'obbligo di redazione del **DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi** la cui durata non è superiore a **cinque uomini-giorno\***, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 o dallo svolgimento di **attività in ambienti confinati**, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011 n°177, o dalla **presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari** di cui all'allegato XI del D.Lgs. n°81/08.

\*per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori

**Obblighi connessi ai contratti d'appalto  
o d'opera o di somministrazione**



Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati **a pena di nullità i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.**

**I costi non sono soggetti a ribasso.**

A tali dati possono accedere, su richiesta:

- ✓ il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

<b>IMPRESA</b>	<i>Rossi Srl</i>	
Datore di lavoro	<i>Mario Rossi</i>	
Sede	<i>Milano via Po, 10</i>	
INPS	<i>492100453621</i>	
INAIL	<i>45824169</i>	
Cassa Edile	<i>1212 Prov. MI</i>	
<b>LAVORATORE</b>		
Cognome e nome	<i>Blanchi Carlo</i>	
Nato il	<i>07/07/1980</i>	
Matricola	<i>3366</i>	
<i>Tessera di riconoscimento conforme all'art. 36 bis Legge 248/06</i>		



## **Soggetti coinvolti in materia di sicurezza**

**DATORE DI LAVORO**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**

**ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)**

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

**MEDICO COMPETENTE se necessario**

**ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO**

**LAVORATORI, PREPOSTI E **DIRIGENTI****

**PROGETTISTI**

**FABBRICANTI/FORNITORI**

**INSTALLATORI**

## DIRIGENTE



**DIRIGENTE:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa**



**Gli obblighi del dirigente delegato sono gli stessi del datore di lavoro, fatta eccezione per gli obblighi non delegabili**

## Delega di funzioni



La **delega di funzioni** da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da **atto scritto recante data certa**;
- b) che il delegato possieda tutti i **requisiti di professionalità ed esperienza** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i **poteri di organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'**autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia **accettata dal delegato per iscritto**.

## Delega di funzioni



**Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.**

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo (modello di organizzazione e di gestione ex art.30)

**Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni.** La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

## Delega di funzioni



Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.



Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

### LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori



Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

## Percorso formativo per dirigenti

### MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

## Percorso formativo per dirigenti

### MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;



Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

## Percorso formativo per dirigenti

### MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;



Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

### Percorso formativo per dirigenti

#### MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

## **Soggetti coinvolti in materia di sicurezza**

**DATORE DI LAVORO**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**

**ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)**

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

**MEDICO COMPETENTE se necessario**

**ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO**

**LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI**

**PROGETTISTI**

**FABBRICANTI/FORNITORI**

**INSTALLATORI**

## SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Definizione

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori



Servizio  
Prevenzione e  
Protezione

## SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Compiti

#### Il Servizio di Prevenzione e Protezione:

- **individua i fattori di rischio, valuta i rischi** ed individua le relative misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- **elabora**, per quanto di competenza, **le misure preventive e protettive** ed i sistemi di controllo di tali misure;
- **elabora le procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
- **propone programmi di informazione e formazione** dei LAV;
- **partecipa alle consultazioni** in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornisce ai LAV le informazioni di cui all'art.36 "Informazione ai lavoratori".

## Definizioni

### **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

### **Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione**

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32 facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione



## Capacità e requisiti professionali



- Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti al SPP interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- Devono possedere:
  - un **titolo di studio** non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  - **attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
  - **attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali

## Datore di lavoro = RSPP



Salvo che nei casi di cui all'art.31 co.6 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP:

- ❖ deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- ❖ è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento ogni 5 anni



## Datore di lavoro = RSPP



**Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (articolo 34)**

1. Aziende artigiane e industriali (1) ..... fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche ..... fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca ..... fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende ..... fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

## RSPP interno obbligatorio



L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o apporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 successive modificazioni



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. 223/esr del 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 successive modificazioni

### **ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO**

Il percorso base è articolato in 4 moduli, associati a tre differenti livelli di rischio in funzione del settore ATECO di attività riportato nell'allegato II dell'Accordo:

<b>BASSO</b>	<b>16 ore</b>
<b>MEDIO</b>	<b>32 ore</b>
<b>ALTO</b>	<b>48 ore</b>

L'aggiornamento ha **periodicità quinquennale** con durata del corso modulata in relazione ai tre livelli di rischio:

<b>BASSO</b>	<b>16 ore</b>
<b>MEDIO</b>	<b>32 ore</b>
<b>ALTO</b>	<b>48 ore</b>

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 successive modificazioni

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

**MODULO 1. NORMATIVO - giuridico**

- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
- il sistema di qualificazione delle imprese.

I moduli 1 e 2 possono essere svolti anche in modalità e-learning, mentre per i moduli 3 e 4 è obbligatoria la presenza in sede.

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 successive modificazioni

## MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
- i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 successive modificazioni

**MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi**

i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;  
 il rischio da stress lavoro-correlato;  
 i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;  
 i dispositivi di protezione individuale;  
 la sorveglianza sanitaria.

**MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori**

l'informazione, la formazione e l'addestramento;  
 le tecniche di comunicazione;  
 il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;  
 la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  
 natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Accordo finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*


CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.


*Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  
Repertorio atti n. 128/cSR del 7 luglio 2016*



Accordo finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni



Accordo finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni




Fonte: AIFOS

Accordo finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni



Accordo finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni



Fonte: AIFOS

## RSPP: Sentenze giurisprudenziali



Il RSPP ricopre una posizione di garanzia in relazione all'obbligo di formare i lavoratori e di vigilanza finalizzata ad evitare che gli stessi, in virtù di un loro comportamento non attento, possano compromettere la propria integrità fisica.

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n°19523 del 15 maggio 2008 - (u. p. 13 marzo 2008).

Messi in evidenza dalla corte di cassazione gli elementi di distinzione fra il RSPP ed il Tecnico delegato alla sicurezza sul lavoro. Consulente il primo e garante della sicurezza per il ruolo che gli deriva dalla delega del datore di lavoro il secondo.

Cassazione Sezione IV - Sentenza n°23929 del 10 giugno 2009.

Nella altalenante posizione assunta dalla corte di cassazione si registra una sentenza pro RSPP. La sua funzione è di consulente del datore di lavoro. L'obbligo di vigilanza dei lavoratori e del controllo che gli stessi rispettino le norme di sicurezza rimane a carico del datore di lavoro.

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n°27420 del 4 luglio 2008 (u. p. 20/5/2008).

Condannato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per non aver segnalato una situazione di pericolo che ha portato ad un infortunio mortale. Si fa strada la "colpa professionale" e la "colpa tecnica" del RSPP.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n°15226 del 17 aprile 2007 (udienza 15 febbraio 2007).

## Soggetti coinvolti in materia di sicurezza

**DATORE DI LAVORO**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**

**ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)**

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

**MEDICO COMPETENTE se necessario**

**ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO**

**LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI**

**PROGETTISTI**

**FABBRICANTI/FORNITORI**

**INSTALLATORI**

## RLS



In ogni ambiente di lavoro deve essere eletto o designato il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, figura che deve sempre essere consultata in fase di individuazione, programmazione, realizzazione della prevenzione dei rischi



Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

## RLS



Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.



## RLS



Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Qualora non si proceda alle elezioni in azienda, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale o da quello di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N°81

## RLS



### Attribuzioni:

- facoltà di accesso ai luoghi di lavoro;
- diritto a ricevere informazioni;
- sua consultazione preventiva;
- promozione delle misure di sicurezza;
- partecipazione a riunioni periodiche;
- sua formazione.

Fino a 15 dipendenti - 1 RLS interno

Da 16 a 200 dip. - 1 RLS rapp. sindacale;

Da 201 a 1000 dip. - 3 RLS;

Oltre 1000 dip. - Almeno 6 RLS



## RLST



Il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale** esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

## RLS di sito produttivo



### Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

- a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei *Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali* e dei trasporti;
- b) centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
- c) impianti siderurgici;
- d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

## Soggetti coinvolti in materia di sicurezza

**DATORE DI LAVORO**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**

**ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)**

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

**MEDICO COMPETENTE** se necessario

**ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO**

**LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI**

**PROGETTISTI**

**FABBRICANTI/FORNITORI**

**INSTALLATORI**

## MEDICO COMPETENTE



Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art.38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria



## Medico Competente: Titoli e requisiti



Per svolgere le funzioni di MDC è necessario possedere:

- ❑ specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- ❑ docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- ❑ autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. n°277/91;
- ❑ specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari. Sono abilitati a svolgere la funzione di MC, coloro che all'entrata in vigore del presente decreto hanno svolto tale attività per un anno nell'arco degli ultimi tre anni.

Per poter mantenere il titolo di MDC, è altresì necessario partecipare al programma triennale di educazione continua in medicina

## Medico Competente: Obblighi



- Collabora:
  - alla VdR;
  - alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei LAV;
  - all'attività di formazione ed informazione;
  - all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
- istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni LAV sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- fornisce informazioni ai LAV sul significato della sorveglianza sanitaria e lo informa dei risultati della stessa;



## Medico Competente: Obblighi



- comunica per iscritto al DTL, al RSPP ed al RLS, in occasione della riunione periodica, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o cadenza diversa che stabilisce in base alla VdR. Una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al DTL ed annotata nel DVdR

## SORVEGLIANZA SANITARIA



In base al D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori:

- ✚ addetti alla movimentazione manuale dei carichi;
- ✚ che impiegano attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni (ovvero le pause e/o cambiamento di attività stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale, o in assenza di tale disposizione contrattuale considerando una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale);
- ✚ esposti ad livello di esposizione giornaliera al rumore in misura che eccede i valori superiori di azione, ovvero  $L_{EX} = 85 \text{ dB(A)}$  e  $p_{\text{peak}} = 140 \text{ Pa}$  ( $137 \text{ dB(C)}$  riferito a  $20 \mu\text{Pa}$ );
- ✚ esposti a vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio in misura che eccede il valori d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a  $2,5 \text{ m/s}^2$ .
- ✚ esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero in misura che eccede il valori d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a  $0,5 \text{ m/s}^2$ ;
- ✚ esposti a campi elettromagnetici;
- ✚ esposti a radiazioni ottiche artificiali;
- ✚ esposti ad agenti chimici pericolosi, nel caso in cui la valutazione ha stabilito che il rischio non è basso per la sicurezza e non è irrilevante per la salute dei lavoratori;
- ✚ esposti ad amianto;
- ✚ esposti ad agenti biologici se l'esito della valutazione ne rilevi la necessità ovvero se viene evidenziato un rischio per la salute.

## SORVEGLIANZA SANITARIA



In base al D.Lgs. n°532/1999 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro notturno.

D.Lgs. 8 aprile 2003 n°66 (G.U. n°87 del 14 aprile 2003 – S.O. n°61) come modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004 n°213 (G.U. n°192 del 17 agosto 2004)

Art. 14 - Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno

1. *La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.*

In base al D.Lgs. n°1124/1965 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti alla silice.

D.Lgs. 30 giugno 1965 (G.U. n°257 del 13 ottobre 1965 – S.O.) come modificato dall'art. 35 co. 8 della Legge 24 novembre 1981 n°689, dal D.M. 21 gennaio 1987 e dal D.Lgs. 15 agosto 1991 n°277, art. 22 e 37.

Capo VIII - Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi

Art. 157

*I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 140, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a ciò autorizzati, secondo le modalità di cui agli articoli 158 e seguenti. allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette.*

## SORVEGLIANZA SANITARIA



In base al D.Lgs. n°230/1995 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti che non sono classificati in categoria A.

Art. 83 - Sorveglianza medica - D.Lgs. n°230/1995 e s.m.i.

1. ....
2. *La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A è assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata tramite medici autorizzati.*
3. ....

## SORVEGLIANZA SANITARIA



### GIUDIZIO DI IDONEITA'

art. 41 DLgs 81/2008

#### Il Medico Competente Esprime:

**giudizio di idoneità alla mansione specifica**

**nelle seguenti forme:**

- idoneità
- idoneità → con prescrizioni/limitazioni → temporanee  
→ permanenti
- inidoneità → temporanea  
→ permanente

Il Medico Competente ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore.

## SORVEGLIANZA SANITARIA



### RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

Avverso il giudizio espresso dal Medico Competente è ammesso

#### RICORSO

entro 30 giorni all'Organo di Vigilanza (AUSL di pertinenza - Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O.C. PSAL) che ne dispone:

● la conferma    ● la modifica    ● la revoca

In caso di inidoneità alla mansione specifica:

Il Datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori

## SORVEGLIANZA SANITARIA



### PROTOCOLLO SANITARIO

definito dal medico competente  
in funzione dei rischi specifici presenti in azienda  
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati  
(art.25, comma 1 lettera b)

Include gli accertamenti sanitari preventivi e periodici  
l'indicazione delle periodicità  
In funzione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori

## **Soggetti coinvolti in materia di sicurezza**

**DATORE DI LAVORO**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**

**ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)**

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

**MEDICO COMPETENTE se necessario**

**ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO**

**LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI**

**PROGETTISTI**

**FABBRICANTI/FORNITORI**

**INSTALLATORI**



## RESPONSABILE DELL'EMERGENZA

La fase di coordinamento in caso di emergenza individuale o collettiva, viene svolto dal **Responsabile delle emergenze**, il quale:

- ⊗ valuta la gravità dell'emergenza;
- ⊗ effettua la chiamata agli organi di competenza;
- ⊗ raduna le persone in un luogo sicuro e, in attesa dell'arrivo degli organi di competenza, ne effettua il conteggio.

## ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI

Il datore di lavoro, conformemente all'art.18 co.1 lett.b) del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i., consultando preventivamente il RLS, designa un numero adeguato di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, e, comunque di gestione dell'emergenza.

In particolare, Essi:

- intervengono direttamente in caso di emergenza;
- nel caso di incendio di limitate dimensioni, intervengono nell'eliminazione di tutte le possibili fonti di propagazione di incendi di maggiori dimensioni;
- danno l'eventuale segnalazione di allarme in modo da far evacuare il luogo dove si è verificata la situazione di emergenza.

## ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Ai sensi dell'art.18 co.1 lett.b) del D.Lgs. n°81/2008, il datore di lavoro tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni aziendali, al fine di garantire, in caso di necessità, le prestazioni essenziali da fornire all'infortunato in attesa dell'arrivo di personale sanitario qualificato designa un numero adeguato di lavoratori quali addetti incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso.

In particolare, Essi:

- intervengono nel caso ci fossero infortunati;
- si limitano a portare il primo soccorso ed eventualmente ad allontanare gli infortunati da fonti di pericolo persistenti, assicurando la massima cautela nell'intervento.

## Soggetti coinvolti in materia di sicurezza

**DATORE DI LAVORO**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)**

**ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)**

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

**MEDICO COMPETENTE** *se necessario*

**ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO**

**LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI**

**PROGETTISTI**

**FABBRICANTI/FORNITORI**

**INSTALLATORI**

## DEFINIZIONE DI LAVORATORE



**LAVORATORE:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



## DEFINIZIONE DI LAVORATORE



Al lavoratore così definito è equiparato:

- il **socio lavoratore di cooperativa o di società**;
- l'**associato in partecipazione** di cui all'art. 2549, e seguenti del C.C.;
- il **soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento**;
- l'**allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- i **volontari del Corpo nazionale dei V.V. Fuoco e della Protezione Civile**;
- il **lavoratore di cui al D.Lgs. 1° dicembre 1997 n°468 e s.m.** (lavoratori socialmente utili)

## OBBLIGHI DEL LAVORATORE



- 1.** Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

## OBBLIGHI DEL LAVORATORE



2. I lavoratori devono in particolare:
- a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - b) **osservare** le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  - c) **utilizzare correttamente** le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  - d) **utilizzare in modo appropriato** i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;



## OBBLIGHI DEL LAVORATORE



- e) **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto **le deficienze dei mezzi e dei dispositivi** di cui alle lettere c) e d), **nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza**, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) **non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i **dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo**;
- g) **non compiere di propria iniziativa** operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero **che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori**;

## OBBLIGHI DEL LAVORATORE



- h) **partecipare** ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) **sottoporsi** ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

## Responsabilità dei DOCENTI

Il **DOCENTE** è corrispondente alla figura di preposto

**E' RESPONSABILE DEGLI ALUNNI E DEGLI ATTI DA  
ESSI COMMESSI AI SENSI DELL'ART.2048 DEL C.C.**

[Responsabilità dei genitori dei tutori, dei precettori  
(docenti – istruzione) e dei maestri d'arte  
(apprendistato)]

Art. 2048 del Codice Civile  
(Responsabilità dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)

*"..... i precettori (docenti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno (art.2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza) ....."*

**Essi sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.**

Art. 2048 del Codice Civile  
(Responsabilità dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)

**Precettore:** qualunque insegnante, a prescindere dal tipo di disciplina impartito, ordine, grado e natura, pubblica o privata della scuola. ( Cass. 7 giugno 1977 n. 2342)



## Art. 2048 del Codice Civile (Responsabilità dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)

Pertanto, in base a giurisprudenza risalente e consolidata, il personale insegnante delle scuole sia *private* che *pubbliche* rientra nella nozione dei cosiddetti "**precettori**" di cui all'art.2048, 2° comma del C.C. e per l'applicabilità dell'art.2048 C.C. anche ai dipendenti statali. Dunque, gli insegnanti in genere sono responsabili dei danni causati a terzi "**dal fatto illecito dei loro allievi... nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza**".

Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell'art.28 della Costituzione che recita: "*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti*".

Va qui rilevato, che alla responsabilità degli insegnanti può accompagnarsi quella delle autorità scolastiche qualora la mancata vigilanza derivi da carenze nel loro operato.

## Art. 2048 del Codice Civile (Responsabilità dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)

E' necessario evidenziare che l'art. 2048, 3° comma del C.C. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una *colpa presunta*, ossia sulla presunzione di una "**culpa in vigilando**", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di *non aver potuto impedire il fatto*.

E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante *il caso fortuito*, ossia un evento straordinario *non prevedibile o superabile* con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali etc.).

I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via *preventiva* le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n°997, ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione).



**LA GIURISPRUDENZA SULLA VIGILANZA  
DI CUI ALL'ART. 2048 DEL CODICE CIVILE**

DOTT. GEOL. D'ANTUONO GIACOMO

Per ricorrente giurisprudenza l'obbligo della sorveglianza si protrae  
- per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica (Cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074, in Giust. civ. Mass. 1999, 715) e quindi

- dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato in proprio dall'istituto (Cassazione civile, sez. III, 5 settembre 1986, n. 5424, in Nuova giur. civ. commentata 1987, 493).

La responsabilità della P.A., ai sensi degli artt.2043/2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva (Cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623, in Giust. civ. Mass. 1994,).

Entro tale lasso di tempo rientrerebbero quindi non soltanto i momenti in cui si svolgono le attività *strettamente didattiche* ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione, le assemblee d'Istituto, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le uscite, i viaggi di istruzione etc.





**LA GIURISPRUDENZA SULLA VIGILANZA  
DI CUI ALL'ART. 2048 DEL CODICE CIVILE**

DOTT. GEOL. D'ANTUONO GIACOMO

Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti e quindi in occasione delle *attività* definite di *insegnamento* (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio ), così come durante i *cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni*, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni (CCNL 2007 - art. 29 comma 5).

I docenti rispondono in tutti i casi in cui *singoli* alunni o *gruppi* di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono *ad essi espressamente affidati* per svolgere attività curriculare o extra-curriculare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.

**LA GIURISPRUDENZA SULLA VIGILANZA  
DI CUI ALL'ART. 2048 DEL CODICE CIVILE**



L'obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente, durante l'orario di lezione, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori; pertanto nel caso di concorrenza di più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio dell'insegnante, e di una situazione di incompatibilità per l'adempimento degli stessi, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di luogo la loro contemporanea osservanza, la scelta del docente deve ricadere nell'adempimento dell'obbligo di vigilanza; né vale ad esonerare il docente da responsabilità l'eventuale incarico di supplenza, al riguardo assegnato ad un bidello, essendo tale strumento sostitutivo palesemente inadeguato (Corte dei Conti sez. I n. 172 del 1984)



**LA GIURISPRUDENZA SULLA VIGILANZA  
DI CUI ALL'ART. 2048 DEL CODICE CIVILE**

A scopo esemplificativo si potrebbe menzionare l'eventualità di un ritardo o di assenza del docente che deve prendere "in consegna " la classe al cambio dell'ora di lezione o la possibilità che la pausa della ricreazione si svolga *contemporaneamente* in locali diversi dell'istituto scolastico (classe-corridoio-cortile), o l'ipotesi in cui *più classi risultino scoperte* a causa dell'assenza di alcuni insegnanti e ad altre simili situazioni oppure la sorveglianza degli alunni di diverse classi riuniti in assemblea.

Oppure all'uscita di scuola, in special modo nella scuola elementare, i genitori vengono a prendersi i figli dopo un'attesa di dieci minuti o con notevole ritardo.



**LA GIURISPRUDENZA SULLA VIGILANZA  
DI CUI ALL'ART. 2048 DEL CODICE CIVILE**

DOTT. GEOL. D'ANTUONO GIACOMO

La giurisprudenza di legittimità sull'art. 2048 c.c. registra due filoni interpretativi.

Secondo un primo orientamento, l'art. 2048 2°c. del c.c. prevede la responsabilità dei "precettori" nella sola ipotesi del *danno causato a terzi dal "fatto illecito"* dei loro alunni commesso nell'arco di tempo in cui essi sono sotto la loro sorveglianza.



**LA GIURISPRUDENZA SULLA VIGILANZA  
DI CUI ALL'ART. 2048 DEL CODICE CIVILE**

DOTT. GEOL. D'ANTUONO GIACOMO

Un secondo orientamento, invece, ha ritenuto applicabile una sussistente responsabilità prevista dall'art. 2048 nel caso di *danno che l'alunno abbia causato a sé stesso*. Si veda la già citata Cass. 3.2.72, n. 260 ove si afferma che "la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani".

Finora si è fatto indifferentemente uso del termine "*alunni*" o "*minori*". L'obbligo di vigilanza sugli "*allievi*" previsto dall'art. 2048 c.c., così come il riferimento contrattuale alla vigilanza sugli "*alunni*" non deve far ritenere che la responsabilità degli insegnanti possa estendersi anche a situazioni che vedano coinvolti alunni *maggiorenni*. Infatti, il fondamento di tale responsabilità è la violazione di quei doveri di vigilanza ed educazione che "*presuppongono*" la minore età degli allievi.



**LA GIURISPRUDENZA SULLA VIGILANZA  
DI CUI ALL'ART. 2048 DEL CODICE CIVILE**

Attualmente i minori (a partire, in generale, dall'età di dodici anni) godono di spazi di autonomia e di decisionalità molto più ampi rispetto al passato e sarebbe pertanto più equo esigere un grado meno intenso e continuo di sorveglianza da parte dei docenti ed al contrario una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli alunni. Sarebbe anche auspicabile un ripensamento in senso meno rigoroso da parte delle Corti, che tenga conto delle trasformazioni della società.

D'altra parte, nella giurisprudenza specifica in materia di sorveglianza sui minori da parte del personale insegnante, risulta consolidato l'orientamento (cfr. Cass. Sez.III, 4.3.77 n. 894, Cass. Sez. II 15.1.80 n. 369, Cass. Sez. III 23.6.93 n. 6937, Trib. Milano 28/6/1999) che tiene in considerazione il grado di maturazione degli allievi nel valutare il contenuto dell'obbligo di vigilanza.

**LA GIURISPRUDENZA SULLA VIGILANZA  
DI CUI ALL'ART. 2048 DEL CODICE CIVILE**



Secondo tale orientamento, il dovere di vigilanza gravante sui docenti ai sensi del 2048 c.c. va inteso in senso non assoluto, ma relativo, "dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti, in particolare, all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto" (Trib. Milano, 28 giugno 1999, in *Giur. Milanese*, 2000, 111). Se, quindi, la sorveglianza , "deve raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare" (cfr. Cass. 4 marzo 1977 n. 894, in CED rv 384500, e nello stesso senso (la vigilanza "deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori") Cass. 22 gennaio 1980 n. 516, in *Giust. Civ. Mass.*, 1980, fasc. 1).

**LA GIURISPRUDENZA SULLA VIGILANZA  
DI CUI ALL'ART. 2048 DEL CODICE CIVILE**



Al contrario, "l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti" con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, essendo necessario correlare il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza "in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione" degli alunni. (cfr. Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1993, n. 6937, in *Giust. civ. Mass.* 1993,1065 e Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 1980 n. 369, in *Giust. civ. Mass.* 1980, fasc. 1).





**LA GIURISPRUDENZA SULLA VIGILANZA  
DI CUI ALL'ART. 2048 DEL CODICE CIVILE**

DOTT. GEOL. D'ANTUONO GIACOMO

Si sottolinea, infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la *responsabilità dei genitori* per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del *genitore* ai sensi dell'art.2048, 1° c., e quella del *precettore*, ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma *concorrenti*, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa *in vigilando*, non anche da quella di colpa *in educando*, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n. 12501, in *Giust. Civ.*, 2000, I, 2835; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in *Giust. Civ. mass.* 1998, 2460, secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti). La condotta del minore può essere quindi ricondotta in parte o in via esclusiva ai genitori per *culpa in educando*; pertanto anche essi possono essere chiamati a *rispondere in solido* con l'insegnante per il fatto dell'allievo.

## LA GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 312/1980 – ART 61

L'art. 61 della L. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato) ha profondamente innovato la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni causati a terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni.

La lettura dell'art. 61 stabilisce che nel caso in cui l'Amministrazione "risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza", la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Esso prevede, inoltre, che salvo rivalsa nelle suddette ipotesi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si *surroga* al personale "nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

Pertanto, in base a tale normativa, nell'ipotesi di responsabilità per *culpa in vigilando* gli insegnanti statali non rispondono più *personalmente* verso terzi rispetto ai quali risponde invece *direttamente* l'Amministrazione su cui viene a gravare la responsabilità civile nelle azioni risarcitorie, salvo rivalsa dello Stato nei confronti dell'insegnante in caso di *dolo* o *colpa grave*.

## LA GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 312/1980 – ART 61

Va qui ribadito che, ai sensi dell'art. 61 della L. 312/80, l'insegnante statale non può più essere chiamato a rispondere *direttamente* ne' per il danno causato dall'alunno a terzi ne' per il danno procurato dall'allievo a sé stesso. Legittimata passiva nell'azione risarcitoria promossa da terzi può essere solo la Pubblica Amministrazione. Quest'ultima, a seconda dell'andamento del contraddittorio processuale, potrebbe rispondere sia in via esclusiva, sia in solido con i genitori del minore corresponsabili per ***culpa in educando***, se non addirittura (ma si tratta di una mera ipotesi) in solido con lo stesso minore capace. La Pubblica Amministrazione condannata a risarcire il danno, come si è già avuto modo di evidenziare, può agire in rivalsa sull'insegnante in caso di dolo o colpa grave. Nel caso in cui la pubblica amministrazione sia stata condannata in solido con i genitori del minore ed abbia provveduto al pagamento *dell'intera obbligazione*, la stessa può agire in regresso su di loro.

## LA GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DI CUI ALLA LEGGE 312/1980 – ART 61

Abbiamo l'ipotesi eccezionale del *dolo*, quando il docente abbia *previsto e voluto* l'evento dannoso come conseguenza della propria azione od omissione, mentre il fatto illecito è *colposo*, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dal docente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

Va evidenziato che la giurisprudenza considera *colpa grave* "una evidente difformità tra l'atteggiamento tenuto e quello doveroso, una imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente" (Cfr. C. Conti reg. Toscana sez. giurisd., 7 giugno 1996, n. 311, in *Riv. corte conti* 1996, fasc. 3, 129; Corte Conti sez. II, 3 aprile 1989 n. 63, in *Riv. giur. scuola* 1989, 1003)

**RESPONSABILITA' PENALE (c.p. art 357 e 358)**

Per il personale della Scuola, oltre le norme penalistiche applicabili a tutti i cittadini, vengono in rilievo i reati c.d. propri contro la Pubblica Amministrazione, ossia quei reati che possono essere commessi solamente da pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (concussione, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, abuso d'ufficio).

L'art. 357 del codice penale, con succ. modifiche legislative, prevede che agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e certificativi.

L'art. 358 del codice penale, con succ. modifiche legislative, prevede che agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un servizio pubblico.

Ne consegue che la qualità di pubblico ufficiale deve essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali.

**Misure organizzative finalizzate alla predisposizione di una adeguata sorveglianza sui minori da parte dei Dirigenti Scolastici**

I capi di istituto potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali danni sofferti dagli allievi per carenze organizzative. Per evitare possibili attribuzioni di responsabilità impartiscono, di norma, disposizioni, generali o mirate a specifiche situazioni, nelle quali viene richiesto ai docenti di *garantire* la vigilanza sugli alunni.

Tali disposizioni, spesso estremamente generiche, prive cioè di effettive indicazioni organizzative, sono di fatto sostanzialmente finalizzate a realizzare " *l'affidamento indifferenziato*" di un numero imprecisato di alunni ai docenti e a gravarli così di una sorta di "obbligazione di risultato".

A titolo esemplificativo, si possono citare circolari in cui si richiede, ai docenti dell'ora antecedente la ricreazione, di *garantire la vigilanza* sugli alunni durante l'intervallo "*sia*" nei corridoi "*sia*" all'interno delle classi, o in cui si dispone che gli insegnanti presenti *assicurino* la sorveglianza delle classi "scoperte" fino alla copertura delle stesse etc.

**Misure organizzative finalizzate alla predisposizione di una adeguata sorveglianza sui minori da parte dei Dirigenti Scolastici**

Infatti, se da un lato le disposizioni dei capi di istituto risultano spesso più funzionali alla loro esigenza di andare esenti da responsabilità che ad una realistica, effettiva ed efficace organizzazione della vigilanza, non è da escludere che, nonostante la più scrupolosa attenzione dell'insegnante, il comportamento di quest'ultimo potrebbe essere comunque oggetto di censura.

Sovente la magistratura per soddisfarne le pretese risarcitorie dei genitori del minore danneggiato risulta più incline a condannare la P.A. e poco propensa a valorizzare "le ragioni" del docente.

**Misure organizzative finalizzate alla predisposizione di una adeguata sorveglianza sui minori da parte dei Dirigenti Scolastici**

Sarebbe pertanto auspicabile un maggior impegno da parte dei dirigenti scolastici sotto il profilo della predisposizione delle misure organizzative necessarie a realizzare una vigilanza adeguata sui minori che nel contempo circoscrivano obblighi e responsabilità dei docenti nei vari casi. Regolamenti d'Istituto precisi e completi nelle fattispecie, con riferimento al personale ATA collaboratore scolastico che è investito della sorveglianza sugli alunni, potrebbero meglio rispondere a certe esigenze di chiarezza e di migliore organizzazione anche per non prolungare la vigilanza oltre il tempo necessario.

In sede di contrattazione d'Istituto si possono prendere in considerazione anche collaborazioni del personale ATA nei casi di emergenza dietro compenso delle funzioni miste oppure attribuire ulteriori compensi per la flessibilità dell'orario al personale docente costretto a vedersi allungato l'orario di lavoro per il ritardo dei genitori nel riprendersi i figli all'uscita.



## Responsabilità



### Responsabilità del personale amministrativo

- Collaboratori scolastici: nel profilo professionale rientrano anche compiti di vigilanza.
- Profilo professionale dei C.S.: Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione, vigilanza sugli alunni, compresa l'assistenza a mensa
- Elementi per l'individuazione della responsabilità del collaboratore scolastico: è responsabile per i danni subiti dagli alunni se non ha rispettato concreti ed effettivi compiti di sorveglianza, a prescindere dalle mansioni derivanti dall'organizzazione della vigilanza.

## Dovere di vigilanza

### Grado della vigilanza

- Con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento l'espletamento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza degli insegnanti, purchè non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi. ( Cass. 23 giugno 1993 n. 6937)



## Dovere di vigilanza

### Le aree della vigilanza

- ENTRATA
- LEZIONE
- CAMBIO D'ORA
- RICREAZIONE
- ASSEMBLEA D'ISTITUTO
- GITA SCOLASTICA
- USCITA DA SCUOLA



## Dovere di vigilanza

### Entrata

- Docenti: Obbligo di trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni
- Collaboratori scolastici: accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni nel periodo immediatamente antecedente all'orario della attività didattica.



## Dovere di vigilanza

### Lezione



- Vigilanza dei docenti
- Gli alunni devono evitare tutti quei comportamenti che possono rappresentare fonte di pericolo per sé e per gli altri.
- Solo in caso di particolare ed imprevista necessità la vigilanza sulla classe può essere temporaneamente affidata ai collaboratori scolastici. (Giurisprudenza “severa” della Corte dei Conti)

## Dovere di vigilanza



Un alunno si allontana durante l'orario delle lezioni

- Nel caso in cui un alunno si allontani furtivamente durante l'orario delle lezioni, ovvero durante lo svolgimento di attività didattica, causando un sinistro stradale dal quale derivino danni a terzi, il Ministero della Pubblica Istruzione è tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2048 c.c. dei danni subiti da questi ultimi, a meno che non dimostri che gli insegnanti avevano nel caso concreto adottate tutte le misure idonee alla sorveglianza degli alunni. ( Tribunale Roma 7 luglio 2003).

Dovere di vigilanza

Esercitazioni a scuola



•Non integra una ipotesi di colpa grave il comportamento del docente il quale, per l'effettuazione di una lezione pratica di aeromodellismo, nel corso della quale un alunno subisce un infortunio ad un occhio, per effetto di un corpuscolo sollevato dall'urto del modello contro il suolo, utilizzi un terreno abitualmente destinato a tali esercitazioni ed impartisca in equivoche disposizioni agli alunni per il rispetto della distanza di sicurezza. ( Corte Conti, Sez. I, n. 161 del 1990)

Dovere di vigilanza



Uso non conforme di aule ed attrezzature

• Sussiste la colpa grave nel comportamento del docente che, al fine della proiezione di un filmato a scopo didattico, conduce i suoi allievi in un'aula, assolutamente inadeguata alla ricezione degli stessi (mancavano le sedie in numero sufficiente), laddove una studentessa si procura una frattura, a seguito del cedimento di un tavolo sul quale il docente l'aveva invitata a sedersi, mentre lo stesso docente si allontanava; del danno che ne è derivato all'amministrazione è responsabile anche il preside che ha autorizzato l'uso dell'aula. ( C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 13 marzo 1998, n. 404).



## Dovere di vigilanza



### Vigilanza e funzione docente: un caso emblematico

- Un'insegnante che si trovi in classe prima dell'inizio della prevista ora di lezione è comunque tenuto a vigilare sul comportamento degli alunni, anche se gli stessi, si trovino nel periodo di ricreazione e ancorché vi siano altri colleghi tenuti alla sorveglianza; pertanto, la semplice affermazione di non essere in servizio, allorché sia provata l'effettiva presenza in aula di un'insegnante non è idonea ad escludere la responsabilità per omessa vigilanza, in caso di infortunio di un alunno. ( C. Conti reg. Veneto, sez. giurisd., 5 maggio 1999 n. 232).

## Dovere di vigilanza



### Quando gli alunni si muovono

Previsione regolamentare: vigilanza degli insegnanti quando gli alunni si recano in Biblioteca, in Palestra e nei Laboratori.

I docenti devono accompagnare e vigilare gli alunni nel caso di spostamenti all'esterno

Possibilità, in caso di particolare necessità, che tale mansione possa essere svolta dal personale ausiliario per brevi periodi.

In caso di presenza di ascensori previsione, per il personale docente e ausiliario, dell'obbligo di vigilanza

## Dovere di vigilanza



### Vigilanza durante l'intervallo

- L'insegnante ha la responsabilità della salute dello studente a scuola anche durante l'intervallo per la ricreazione ( Corte Conti Piemonte 1590/1999)
- Previsione nel Regolamento di Istituto
- Es. obbligo di vigilanza per i docenti di turno ( quelli in servizio nella classe nell'ora precedente l'intervallo).
- Personale docente coadiuvato dal personale ausiliario
- Il personale ausiliario segnalerà le eventuali classi scoperte, garantendo il controllo delle stesse per il tempo necessario alla normalizzazione.

## Dovere di vigilanza

### Ricreazione fuori dalla scuola

- Esclusa la legittimità di disposizioni interne all'istituto che comportino la richiesta ai genitori degli alunni minorenni di "autorizzazioni" a far svolgere tale intervallo fuori dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze.
- Le suddette "liberatorie" non costituiscono esimenti ma addirittura implicita ammissione dell'omessa vigilanza sugli alunni.



## Dovere di vigilanza



### Assemblea d'istituto

Nota USR Veneto n. 2561 del 24 aprile 2007: sussistente l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio nelle ore di assemblea.

Per le assemblee svolte al di fuori dei locali della scuola accompagnamento degli alunni nei locali in cui si svolge l'assemblea e conseguente vigilanza durante il suo svolgimento.

In ogni caso previsione regolamentare che garantisca la presenza di docenti addetti alla sorveglianza durante l'assemblea.

## Dovere di vigilanza



### Uscita da scuola

- La responsabilità della scuola cessa al subentro, almeno potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. 30 marzo 1999 n. 3074);
- Se il genitore chiede di lasciare l'alunno in un certo luogo: richieste non esimenti se potenzialmente pericolose per il minore (Cass. 5-09-1986, n. 5424);
- Autorizzazione per iscritto al ritorno a casa non accompagnati da persona maggiorenne: molti elementi di rischio.
- Può diventare una prova della consapevolezza da parte della scuola di una modalità di uscita "pericolosa", avallata dalla stessa scuola (ammissione di omissione di sorveglianza)

## Dovere di vigilanza



Quali comportamenti adottare per il momento della fine delle lezioni

- Formale dichiarazione (ad es. attraverso circolari alle famiglie) di non accettare autorizzazioni all'uscita di alunni non accompagnati.
- Convenzioni con l'amministrazione locale per la migliore organizzazione del servizio.
- previsione di attività complementari o integrative, ovvero servizi di semplice postscuola o accoglienza degli alunni

## Dovere di vigilanza



### Gita scolastica

- I docenti sono soggetti all'obbligo di vigilanza ex art. 2048 c.c. ( Cass. n. 9752 del 2005)
- Circolare n. 36 del 1995: non è a carico della scuola l'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi dei docenti titolari di obblighi di vigilanza sugli alunni. I rischi sono direttamente connessi alla esplicazione della funzione professionale. Sono assicurabili a loro personale carico.




## PREPOSTO




**PREPOSTO:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Attribuzioni e competenze



DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N°81

## Attribuzioni e competenze



## PREPOSTO: Obblighi e sanzioni



I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

*(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da **438,40 a 1.315,20 euro** con riferimento a tutte le disposizioni del decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

## PREPOSTO: Obblighi e sanzioni



b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

*(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro con riferimento a tutte le disposizioni del decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

*(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro con riferimento a tutte le disposizioni del decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

## PREPOSTO: Obblighi e sanzioni



d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

*(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da ~~200 a 500~~ **219,20 a 876,80 euro** con riferimento a tutte le disposizioni del decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

*(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da ~~438,40 a 1.315,20~~ **438,40 a 1.315,20 euro** con riferimento a tutte le disposizioni del decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

PREPOSTO: Obblighi e sanzioni



f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

*(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 euro a 1.315,20 euro con riferimento a tutte le disposizioni del decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

*(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 219,20 euro a 876,80 euro con riferimento a tutte le disposizioni del decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

## Esercizio di fatto dei poteri direttivi



Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art.2 co.1 lett. b) (*datore di lavoro*), d) (*dirigente*) ed e) (*preposto*), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.





Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

## LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare



Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

## Formazione aggiuntiva per preposti

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

## Lavoratore autonomo



I **componenti dell'impresa familiare** di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i **LAVORATORI AUTONOMI** che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i **coltivatori diretti del fondo**, i **soci delle società semplici operanti nel settore agricolo**, gli **artigiani** e i **piccoli commercianti** devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

## Lavoratore autonomo: Sanzioni



Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti:

- ❑ Art. 21, co. 1, lett. a), b) (ovvero se utilizzo attrezzature e/o DPI non conformi alle disposizioni normative): **arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro** [previsti dall'Art. 60, co. 1, lett. a)]
- ❑ Art. 21, co. 1, lett. c) (tesserino di riconoscimento): **sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro** [prevista dall'Art. 60, co. 1, lett. b)]

## Obblighi dei progettisti



I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti, all'atto delle scelte progettuali e tecniche devono:

- **RISPETTARE** i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza;
- **SCEGLIERE** attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

**Sanzioni per i progettisti**

**Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro**

## Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori



- Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, DPI ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

### **Sanzioni per i i fabbricanti e i fornitori**

**Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro**

## Obblighi degli installatori



Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti

### **Sanzioni per gli installatori**

**Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro**

## RIUNIONE PERIODICA



Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- il medico competente, ove nominato;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. In tale ipotesi, e nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la facoltà di chiedere la convocazione di un'apposita riunione.



## RIUNIONE PERIODICA



Gli argomenti che il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti nel corso della riunione, richiamati dall'art.35 del D.Lgs. n°81/2008 e di seguito riportati sono:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;

ed eventualmente individuati:

- i codici di comportamento e le buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

## INDICE DEL CORSO

### **Presentazione del corso**

### **Formazione generale**

**Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione**  
**Organizzazione della prevenzione in azienda**  
**Diritti e doveri e sanzioni per i vari soggetti**  
**Organi di vigilanza, controllo e assistenza**

### **Formazione specifica**

## ORGANI DI VIGILANZA



La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.



## ORGANI DI VIGILANZA



Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del MLPS, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'art.35 della L. n°191/1974, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:

- ❖ **attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile** e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

## ORGANI DI VIGILANZA



- ❖ **lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;**
- ❖ **ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati**, individuate con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, su proposta del MLPS, e, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

## L'Istituto della Prescrizione



Si esplica con gli strumenti e le modalità introdotti dal D.Lgs. n° 758/94 (decreto sulla depenalizzazione), capo II artt. 19/25

Art. 301 del D.Lgs 81/08 ha confermato che alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli art. 20 e succ. del D.Lgs 758/94 ed ha esteso ciò anche alle contravvenzioni per le quali sia prevista la sola ammenda.

Le modalità di estinzione delle contravvenzioni: per le contravvenzioni accertate OdV impartisce al contravventore un'apposita **prescrizione** fissando per la regolarizzazione un **termine**

# L'Istituto della Prescrizione



## L'Istituto della Prescrizione






## L'Istituto della Prescrizione



verifica dell'adempimento alle prescrizioni  
(entro 60 giorni dalla scadenza)



Mancato adempimento e/o mancato pagamento



prosecuzione del procedimento penale

## L'Istituto della Prescrizione



**Il non adempimento nei tempi prescritti o l'eliminazione delle situazioni di pericolo con modalità diverse da quelle indicate da OdV non permetterà di essere ammessi al pagamento in via amministrativa**

Se DL ritiene eccessiva o inapplicabile la prescrizione potrà adottare misure diverse ritenute congrue e sottoporle alla valutazione del magistrato penale: se questi concorda, ci sarà estinzione del reato mediante pagamento di identica somma

L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo ... è valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del CP (oblazione)

**INDICE DEL CORSO**

**Presentazione del corso**

**Formazione generale**

**Formazione specifica**